



EMENDAMENTI

Atto Camera: 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Roma, 9 settembre 2026

Riallineamento mandati consigli provinciali e presidenti di Provincia

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:

«10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni."

10-bis. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

10-ter. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.»

MOTIVAZIONE

L'articolo 2, comma 10, prevede soltanto un primo allineamento della data di elezione dei consigli a quella dei presidenti, ma non modifica a regime la durata dei consigli provinciali prevista nel comma 68 della legge 56/14. In questo modo le prossime elezioni degli organi di governo delle Province sarebbero contestuali, ma la durata degli organi sarebbe diversa: 4 anni per i presidenti, 2 anni per i consigli. Dopo il primo allineamento delle elezioni, pertanto, si ripristinerebbe il sistema di elezioni vigente con date separate. La proposta avanzata dall'UPI era invece più organica e prevedeva una modifica espressa del comma 68 della legge 56/14 che portava la durata dei consigli provinciali a quattro anni.

In secondo luogo, sulla base di una prima verifica degli effetti della norma inserita nel DL 144/26 all'insieme delle Province, si può rilevare che in diversi casi la scadenza del mandato dei presidenti avviene in anticipo rispetto alla scadenza del mandato del consiglio. In tali casi (12 Province su 76) si dovrebbe procedere all'elezione del nuovo presidente di provincia per quattro anni e la scadenza del

Consiglio provinciale sarebbe poi riallineata a quella del nuovo presidente. Per consentire un riallineamento più rapido delle scadenze elettorali si dovrebbe prevedere, in questi casi, la proroga del mandato del presidente di provincia alla scadenza del consiglio provinciale.

Infine, l'elezione contestuale dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali che deriva dall'applicazione della norma prevista nel DL PA non garantisce una elezione contestuale a regime dei due organi. C'è infatti la possibilità che un presidente di provincia cessi il suo mandato prima dei quattro anni e che un consiglio provinciale in carica si debba sciogliere anticipatamente per il venir meno del quorum strutturale di funzionamento (articolo 38, comma 2, del TUEL). Per evitare il disallineamento si dovrebbe prevedere l'elezione suppletiva separata del presidente di provincia e del consiglio provinciale, con una durata limitata alla scadenza originaria del mandato dell'organo ancora in carica, in modo da garantire comunque un allineamento delle scadenze degli organi, analogamente a quanto previsto per le città metropolitane.

Proroga incarichi dirigenziali per interventi PNRR

Art. 1

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2027”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di introdurre uno specifico comma che proroghi il termine del 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, per la proroga dei trattenimenti in servizio dei dirigenti che gestiscono interventi PNRR, in relazione ai numerosi adempimenti relativi al PNRR che dovranno essere realizzati anche nell’anno 2027, stante la mancata possibilità di cumulabilità con quanto previsto dall’art. 1 comma 165 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in tema di trattenimento in servizio (Direttiva Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025).

Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Al comma 1, alla fine sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, il comma 28 dell’articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

MOTIVAZIONE

La norma supera la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando per tutti gli enti locali il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni. Resta ancora aperta la questione del superamento del limite previsto dall’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato stante i limiti percentuali stabiliti dai CCNL, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il quale le risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale non possono superare il tetto della spesa registrata nel 2016, tetto introdotto nelle more dei rinnovi contrattuali, che per norma generale prevedono aumenti definiti per legge, e che invece è restato in vigore anche dopo l’approvazione di diversi contratti.

Queste norme vincoli costituiscono oggi limiti irrazionali per l’autonomia organizzativa degli enti locali, sono stati oggetto di diverse deroghe apportate da norme contrattuali e legislative intervenute successivamente sono manifestamente non coerenti con la disciplina delle facoltà di assunzione prevista dall’articolo 33 del DL 34/19.

Neutralizzazione degli oneri contrattuali per gli enti locali

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria che si basano sull'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti degli enti. La norma proposta ha l'obiettivo di neutralizzare dal calcolo delle spese di personale gli oneri per il rinnovo dei contratti del comparto funzioni locali per non bloccare le procedure assunzionali necessarie a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Il comma 3 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

“3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica dell'articolo 110 del TUEL consente agli enti locali il rinnovo dei contratti oltre il termine di 5 anni in presenza di nuove procedure selettive e prevede l'estensione dell'indennità ad personam anche al personale interno alla P.A. che risulti vincitore nella fase di preventiva selezione interna, attraverso una chiara formulazione normativa che offre certezza alle amministrazioni di fronte a diversi orientamenti della giurisprudenza ordinaria e contabile in materia.

Estensione alle Province di utilizzo del personale proveniente di altri enti

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. All’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole “25.000 abitanti,” sono aggiunte le parole “le province,”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa estende alle Province la possibilità di utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, introducendo forme di flessibilità ulteriori che consentano di far fronte ad esigenze contingenti con personale in possesso di esperienza e competenza in costanza della difficoltà di reperire risorse umane.

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. All'art. 14, comma 1-bis, del Decreto Legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo le parole "il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono aggiunte le parole "e lo stanziamento di bilancio destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva," e le parole "posizione organizzativa" sono sostituite dalle parole "Elevata Qualificazione".”

MOTIVAZIONE

L'art. 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025 permette, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 (e del D.L. relativo all'individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali), nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, di incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il fondo risorse decentrate e, esclusivamente per tale via, lo stanziamento delle Elevate Qualificazioni. Per aumentare lo stanziamento delle EQ, a disposizioni vigenti, occorre quindi procedere ad un incremento del fondo del personale per trasferire poi parte delle risorse incrementalì alle EQ, attraverso la contrattazione decentrata, passaggio che, sul tema, spesso rende l'implementazione delle risorse un percorso oltremodo complesso ed eccedente i tempi attesi. La disposizione consente agli enti, nei limiti di legge, di aumentare lo stanziamento EQ senza passare da un incremento del fondo del personale, semplificando le procedure per la valorizzazione delle EQ.

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

In termini generali la locuzione “polizia locale” include anche la polizia delle province che, ai sensi dell’art. 12, della L. 65/1986, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari. Qualche dubbio potrebbe ingenerare il riferimento al “territorio comunale”. Inoltre, non tutti i servizi di polizia locale hanno la forma di “corpo” di polizia, in tal caso le strutture sono costituite in servizi. Quanto all’applicazione concreta, occorre chiarire che la norma si applica alle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore.

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

“9-bis. All’articolo, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane”.

MOTIVAZIONE

La previsione di un fondo per l’incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 non può essere limitata ai soli Comuni, ma deve estendersi a Province e Città metropolitane, poiché tali enti hanno i medesimi problemi di armonizzazione dei trattamenti economici rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. La proposta di modifica non comporta oneri finanziari. Nella legge di bilancio potranno essere individuate le risorse per implementare il fondo per i rinnovi contrattuali per coprire in modo adeguato i fabbisogni di Comuni, Province e Città metropolitane.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. All’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo capoverso, dopo le parole “verificare le modalità con cui” sono aggiunte le parole “le Province e”

MOTIVAZIONE

L’articolo 1, comma 645 della legge di bilancio 2026, ha previsto che venga istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia , con la finalità di verificare le modalità con cui i comuni superiori a 10mila abitanti (e con determinate caratteristiche di rapporto tra fal e disavanzo) possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643 della stessa legge, che sono le disposizioni che declinano termini e modalità di accollo dello Stato delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa DD.PP. alle Regioni.

L’emendamento è finalizzato ad includere anche le Province, oltre ai comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, tra gli enti locali cui potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista a favore delle Regioni, relativa alla cancellazione dai bilanci (se in disavanzo) del Fal con contestuale accollo da parte dello Stato secondo le modalità previste dai commi da 638 a 643 della legge di bilancio 2026.

L’effetto contabile che attualmente ha l’accantonamento del Fal in bilancio, infatti, non pesa solo sui Comuni, ma anche sulle Province.

L’emendamento non comporta nuovi oneri, poiché gli enti saranno tenuti a rimborsare allo Stato annualmente le quote relative alle rate di ammortamento, equiparando così tutti gli enti locali alla stessa disciplina contabile.

Per le Province la fattispecie potrebbe riguardare le Province di Ascoli Piceno, Alessandria, Cosenza, Vibo Valentia e Catanzaro.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

Comma 6 bis. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a dare chiarezza e certezza normativa, con riferimento alla fattispecie individuata dal codice degli appalti all'articolo 120 comma 11, al fenomeno della proroga tecnica del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'ente abbia regolarmente bandito la gara, che successivamente va deserta e senza dunque esito positivo. Il fenomeno delle cd “gare deserte”, infatti, che si concretizza nella mancata manifestazione di interesse alle procedure di evidenza pubblica svolte dagli enti locali per il servizio di tesoreria, è un fenomeno ancora estremamente diffuso e crescente; il servizio di tesoreria è un servizio obbligatorio e non derogabile dagli enti, cui si contrappone però un panorama di operatori non più particolarmente interessato a censire gli enti locali tra i propri clienti, se non a fronte di condizioni economiche estremamente onerose per gli enti.

Prosecuzione e conclusione degli interventi del PNRR in materia di edilizia scolastica

Articolo 10.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso un'informativa da svolgersi in Conferenza unificata entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4-C1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, ma che non sono conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori.”

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad accertare gli interventi di edilizia scolastica che, fermo restando il raggiungimento del target previsto dal PNRR, siano stati avviati con obbligazioni giuridicamente rilevanti, ma non siano stati completati entro la data del 31 agosto 2026. La ricognizione di tali interventi attraverso un'informativa in Conferenza unificata fornirà informazioni utili per assicurare la prosecuzione di progetti e di opere di edilizia scolastica che, per cause di forza maggiore (contenziosi con ditte, interruzioni di lavori imposti d'autorità, mancata tempestività nel confronto con le strutture titolari dei progetti) non sono state completate nei termini temporali imposti dal Pnrr, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza delle scuole interessate anche oltre i termini i termini previsti dal PNRR.